



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE BASILICATA

Potenza, 21 marzo 2020

Direzione, Redazione ed Amministrazione - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Direttore responsabile - Massimo Calenda (in attesa di autorizzazione come da normative sulla stampa)
Tel. Direzione 0971-668142; Redazione 0971 668013 - 669185 - 668595
E-mail: bur@regione.basilicata.it - bur@cert.regione.basilicata.it

Il Bollettino Ufficiale digitale della Regione Basilicata si pubblica in Potenza di norma nei giorni 1 e 16 di ogni mese e si compone di due parti:

- a) nella Prima sono pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione, le sentenze della Corte Costituzionale sulle leggi regionali, l'atto di proclamazione dell'esito del referendum di cui all'art. 18, comma 5 della Legge Statutaria regionale, gli accordi di cui all'art. 63, comma 3 della Legge Statutaria regionale, i bilanci e i rendiconti di cui all'art. 74, comma 2 della Legge Statutaria regionale, nonché, - in forma integrale o per estratto, secondo quanto riportato nei singoli atti - i piani e i programmi della Regione, i decreti del Presidente della Giunta Regionale, le deliberazioni della Giunta Regionale, le disposizioni, le determinazioni dirigenziali, nonché i Decreti del Presidente del Consiglio Regionale, le deliberazioni dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e gli altri atti del Consiglio Regionale.
- b) nella Parte Seconda, gli annunci, gli avvisi, gli altri atti o provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
-

Dal 4 Aprile 2017 la consultazione del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.) digitale è libera e gratuita per tutti gli utenti.

Sono esenti dal pagamento le inserzioni di avvisi ed atti che si pubblicano nell'interesse esclusivo dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, degli Enti strumentali regionali, delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) e delle Società ed Agenzie che operano per conto dello Stato, fatta eccezione per la pubblicazione relativa a procedimenti concorsuali dei pubblici appalti.

Il costo per la pubblicazione degli atti degli enti locali, enti strumentali regionali e delle AA.SS.LL., relativamente ai procedimenti concorsuali di pubblici appalti, nonché dei soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 2,00 per ogni rigo o frazione di esso per il testo;

di stabilire che l'importo per la inserzione di tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.. richiesta dai soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 50,00 per ogni pagina o frazione di essa.

L'importo per la inserzione delle derivazioni d'acqua è determinato in € 46,00, così come avviene attualmente;

Nel caso di richiesta di pubblicazione di atti soggetti all'imposta di bollo, che la stessa deve essere assolta da parte dei cittadini e delle imprese nei modi di legge direttamente con l'Agenzia delle Entrate utilizzando il servizio @e.bollo (di prossima attivazione).

I citati prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisa la necessità;

Le somme dovute alla Regione Basilicata devono essere versate sul conto corrente postale n. 12119855 intestato a Regione Basilicata - Bollettino Ufficiale - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza.

Le attestazioni dei versamenti relativi all'inserzione nonché all'imposta di bollo se dovuta, devono essere inviate con la specifica della causale contestualmente al testo da pubblicare all'indirizzo di posta certificata: bur@cert.regione.basilicata.it, oppure all'indirizzo mail: bur@regione.basilicata.it. Gli atti dichiarati esenti ai fini dell'imposta di bollo devono indicare nella causale la norma che ne dispone l'esenzione. I testi vanno inoltrati almeno quattro giorni prima delle relative date di pubblicazione.

Speciale

Sommario:

ORDINANZE DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

Ordinanza 21 marzo 2020, n.8

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti urbani..... pag.1

Ordinanza 21 marzo 2020, n.9

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale..... pag.24

REGIONE BASILICATA

Ordinanza 21 marzo 2020, n.8

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti urbani.



REGIONE BASILICATA

ORDINANZA n. 8 del 21 marzo 2020.

OGGETTO: ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32 e 117, comma terzo, e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, ove si dispone che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei*



REGIONE BASILICATA

provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTA la legge regionale 1 febbraio 1999, n. 3 "*Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale*", ed in particolare l'articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all'emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "*Codice della protezione civile*", e in particolare le previsioni di cui al Capo IV recante "*Gestione dell'emergenza di rilievo nazionale*";

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale, e l'11 marzo ha dichiarato quella da COVID-19 una pandemia;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, recante "*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*";

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente ad oggetto "*COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti*", che fornisce ulteriori indicazioni per la gestione dei casi di contagio nelle strutture sanitarie e stabilisce che i rifiuti debbano essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291);

VISTA la circolare n. 6337 del 27 febbraio 2020 del Ministero della salute, che fornisce precisazioni in merito all'ordinanza del predetto Ministero del 21 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: "*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ove si stabilisce che "*1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito*

**REGIONE BASILICATA**

il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale" e al comma 2 dispone che " Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione. ";

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19.*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento di contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 1, *lettera a)*, del DCPM 8 marzo 2020 che dispone di "*evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza*";

CONSIDERATA, in particolare, la misura igienico-sanitaria di cui all'allegato 1 *lettera d)* del predetto DPCM 8 marzo 2020 che stabilisce, in conformità a quanto raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il "*mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro*", quale condizione minima ed inderogabile per prevenire e contenere la diffusione del contagio;

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento



REGIONE BASILICATA

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", ed in particolare l'articolo 1 del predetto DPCM il quale ha disposto che *"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale."*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

CONSIDERATO che l'OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;

CONSIDERATO che, in tale contesto, si impone l'assunzione immediata di ogni misura necessaria e urgente idonea a rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;

RICHIAMATO il proprio decreto 6 marzo 2020, n.43 *"Istituzione dell'unità di crisi regionale (U.C.R.) per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l'11 marzo 2020 l'OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;

CONSIDERATO il decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 recante *"Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19"*

RICHIAMATO l'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, ove si dispone che *"Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6."*;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologia e del carattere diffusivo che sta assumendo l'epidemia da COVID-19 e che la gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale, ai sensi degli articoli 177 e seguenti del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, direttamente attinente alla tutela del diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente;

RITENUTO che, in tale contesto, si impone l'assunzione senza indugio di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica in atto, ivi compresa la necessità di assicurare le condizioni igienico-sanitarie in relazione alla gestione



REGIONE BASILICATA

dei rifiuti urbani e assimilati, tese a garantire la massima tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell'ambiente;

PRESO ATTO che l'Istituto Superiore di Sanità (I.I.S) con circolare prot. AOO-ISS n. 8293 del 12 marzo 2020, avente ad oggetto: "Rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS COV 2 in isolamento domiciliare", precisa che: *"i rifiuti in oggetto dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria come definiti dal DPR n. 254/2003."* Tuttavia, nella medesima circolare, si evidenzia che *"nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, raccomanda alcune procedure considerate sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e smaltimento rifiuti);"*

PRESO ATTO della nota prot. n. 48074 del 20 marzo 2020 del direttore generale del Dipartimento Ambiente ed energia della Regione Basilicata, con la quale è stato trasmesso l'Allegato tecnico (*Allegato 1*) condiviso dall'Ufficio Prevenzione Ambientale e dall'Ente di Governo Regionale per le Risorse Idriche e i Rifiuti della Regione Basilicata (EGRIB), redatto in applicazione della menzionata circolare n. 8293 del 12 marzo 2020 dell'Istituto Superiore di Sanità;

RITENUTO necessario che i Comuni debbano determinare modalità attuative nella gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti conformi alle disposizioni del predetto Allegato tecnico (*allegato 1*), redatto in applicazione della richiamata circolare dell'Istituto Superiore di Sanità, e, per quanto concerne l'individuazione dei locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino persone risultate positive alla Covid-19, sulla base di quanto stabilito dal dirigente generale del Dipartimento Politiche della persona con direttiva prot. n. 477635/13A2, con la quale è stato precisato l'obbligo in capo ai direttori sanitari aziendali e di ASP di comunicare gli esiti dei tamponi processati al Sindaco del Comune in cui risiede o domicilia l'utente risultato positivo, nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui al del regolamento (UE) 2016/679;

RITENUTO di stabilire in quattro mesi la durata delle misure oggetto della presente ordinanza, fatto salvo il venir meno della dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1

1. Con decorrenza immediata, i soggetti gestori degli impianti pubblici di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e i soggetti gestori degli impianti privati di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati dichiarati di pubblico interesse, sono tenuti ad assicurare, senza soluzione di continuità, l'erogazione del servizio pubblico essenziale.



REGIONE BASILICATA

2. Nelle more dell'emanazione di un successivo provvedimento con cui saranno disposte ulteriori procedure operative per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza, i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, sono gestiti secondo le disposizioni riportate nell'Allegato tecnico (*Allegato 1*), redatto in applicazione della circolare prot. AOO-ISS n. 8293 del 12 marzo 2020 dell'Istituto Superiore di Sanità, avente ad oggetto: "*Rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS COV 2 in isolamento domiciliare*", che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente ordinanza.

Art. 2

1. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è comunicata al Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Prefetti, all'ANCI e ai soggetti gestori per il tramite dei Comuni.

2. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 21 luglio 2020, fatto salvo il venir meno della dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

4. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Potenza, 21 MARZO 2020

BARDI

**REGIONE BASILICATA*****ALLEGATO TECNICO (Allegato 1)***

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA BASILICATA N.8 DEL 21 MARZO 2020.

Con riferimento al parere reso dall'Istituto Superiore di Sanità sulle procedure da adottare per la gestione dei rifiuti extra-ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS-COV-2 in isolamento domiciliare, i soggetti gestori degli impianti pubblici e privati di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, adotteranno le seguenti linee guida tecniche.

A preliminare precisazione si sottolinea che l'ambito della presente riguarda esclusivamente i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, che dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria (ai sensi del DPR 254/2003) e, quindi, assimilati a rifiuti sanitari la cui raccolta, trasporto e smaltimento dovrebbe essere a carico della struttura sanitaria che si avvarrà di per il tramite di un'azienda specializzata.

Poiché tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione così come specificato dall'Istituto Superiore della Sanità, di seguito sono definite le linee guida tecniche per la gestione di tali rifiuti nei Comuni della Regione Basilicata.

Nelle abitazioni in cui soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda quanto segue:

1. di interrompere la raccolta differenziata, ove in essere, e tutti i rifiuti (compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine, guanti monouso) devono essere considerati indifferenziati, raccolti e conferiti insieme. E' necessario in questo caso usare, almeno, due sacchetti uno dentro l'altro (o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica) possibilmente posti in un contenitore a pedale;
2. chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
3. non schiacciare i sacchi con le mani;
4. evitare con cura l'accesso degli animali nei locali dove sono custoditi i sacchi;
5. smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente secondo le procedure in essere in ogni comune (esponendolo fuori la porta nei contenitori appositi o gettarli negli appositi cassonetti condominiali e/o stradali);
6. nel caso il soggetto positivo non possa far smaltire il rifiuto, conferendolo nell'apposito contenitore, si raccomanda ogni singolo comune, di istituire un servizio dedicato di ritiro da parte del personale opportunamente formato dagli Enti preposti alla raccolta e smaltimento comunale;

Nelle abitazioni in cui non soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, l'Istituto Superiore della Sanità consiglia di mantenere in essere le procedure in vigore non interrompendo la raccolta differenziata. A scopo cautelativo si raccomanda:



REGIONE BASILICATA

1. i fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati sono da smaltire nei rifiuti indifferenziati.
2. anche in questo caso è necessario usare almeno due sacchi uno dentro l'altro e chiuderli adeguatamente, con guanti monouso, senza schiacciarli con le mani utilizzando legacci o il nastro adesivo e di smaltirli con le procedure in vigore riguardo la raccolta differenziata nei diversi comuni.

In merito agli operatori del settore dell'igiene ambientale nei singoli comuni è necessario che gli Enti preposti a tale incombenza dotino il personale addetto di dispositivi di protezione individuale (DPI) così come già prevista per la gestione ordinaria, con particolare attenzione alle mascherine (filtranti facciali) FFP2 o FFP3 sempre compatibilmente con le valutazioni del rischio in essere nelle singole aziende coinvolte. In questo contesto l'Istituto Superiore della Sanità raccomanda di effettuare in maniera centralizzata:

- la pulizia delle tute e degli indumenti da lavoro, riducendo al minimo la possibilità di disperdere il virus nell'aria (non scuotere o agitare gli abiti), sottoponendo le tute e gli indumenti di lavoro a lavaggi e seguendo idonee procedure (lavaggio a temperatura di almeno 60 °C con detersivi comuni, possibilmente aggiungendo disinfettanti tipo perossido di idrogeno o candeggina per tessuti);
- la sostituzione dei guanti da lavoro non monouso, che difficilmente possono essere sanificati, ogni qualvolta l'operatore segnali al proprio responsabile di aver maneggiato un sacco rotto e/o aperto;
- sanificazione e disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani dopo ogni ciclo di lavoro facendo particolare attenzione ai tessuti (es. sedili) che possono rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus rispetto a volante, cambio, ecc., più facilmente sanificabili. Tuttavia è da tenere in considerazione la necessità di non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia o altri metodi che possono causare spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente. L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione. E' consigliato l'uso di disinfettanti (es. a base di alcol almeno al 75% v/v) in confezione spray.

In merito al possibile utilizzo di volontari per sostenere ed aiutare le persone anziane, sole ed affette da patologie l'ISS raccomanda quanto segue:

- 1) i volontari non possono prelevare rifiuti presso abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria;
- 2) nelle abitazioni nelle quali siano presenti soggetti NON positivi al tampone, e non in isolamento o in quarantena obbligatoria, i volontari possono prelevare i rifiuti utilizzando le seguenti precauzioni e osservando norme di comportamento:
 - utilizzare guanti monouso da smaltire subito dopo l'uso come rifiuti indifferenziati;
 - non prelevare sacchetti aperti o danneggiati;
 - gettare il sacchetto come da procedure già in vigore nei singoli comuni;

I rifiuti indifferenziati raccolti in tutti i comuni dovranno essere gestiti come da procedure già in vigore privilegiando, ove è possibile, lo smaltimento in impianti di termodistruzione.



Istituto Superiore di Sanità

Protocollo generale I.S.S.
AOO-ISS 12/03/2020 0008293



Prot. N. _____ Class: PRE 16.00 _____ 1

Roma,.....

VIALE REGINA ELENA, 299
00161 ROMA
TELEGRAMMI: ISTISAN ROMA
TELEFONO: 06 49901
TELEFAX: 06 49387118
<http://www.iss.it>

Risposta al N. 7198 del 04/03/2020

Allegati _____

Ministero della Salute
Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria
c.a. Dott. Claudio D'Amario
dgprev@postacert.sanita.it

Oggetto: Rifiuti extra-ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento domiciliare – RICHIESTA PARERE

In relazione alla richiesta in oggetto, si trasmettono i seguenti elementi di valutazione.

Le presenti linee di indirizzo si basano sulle evidenze ad oggi note per quanto concerne la trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2, ottemperando all'esigenza di dettare modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come da DPCM 9 Marzo 2020.

Al momento non è noto il tempo di sopravvivenza in un rifiuto domestico/urbano dei coronavirus in generale, e di SARS-CoV-2 in particolare, ma sussiste una elevata percezione del rischio da parte della popolazione italiana ed anche tra gli operatori coinvolti nella raccolta dei rifiuti urbani.

Tuttavia, si deve considerare che i virus provvisti di involucro pericapsidico (envelope) - come il SARS-CoV-2 - hanno caratteristiche di sopravvivenza inferiori rispetto ai cosiddetti virus "nudi" (senza envelope: per esempio virus enterici), e quindi sono più suscettibili a fattori ambientali (temperatura, umidità, luce solare, microbiota autoctono, pH, ecc.) e a trattamenti di disinfezione.

Pertanto, limitatamente a quanto noto al momento attuale, si può ipotizzare che il virus SARS-CoV-2 si disattivi, per analogia con altri virus con envelope, in un intervallo temporale che va da pochi minuti a un massimo di 9 giorni, in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità. Generalmente altri coronavirus (es. SARS e MERS)¹ non sopravvivono su carta in assenza di umidità, ma si ritrovano più a lungo su indumenti monouso (se a concentrazione elevata, per 24 ore), rispetto ad esempio al cotone.

Nel presente documento viene considerata la gestione di due tipi di rifiuti, e precisamente:

1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;
2. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

Per i rifiuti di cui al punto 1 la situazione ideale sarebbe riferirsi al D.P.R. 254/2003 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" che nell'art. 2 definisce:

comma 1 "Ai fini del presente regolamento si intende per:"

punto d "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"

lettera 2a) "provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dai pazienti isolati".

Pertanto, i rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria, come definiti dal D.P.R. 254/2003.

In tale contesto dovrebbero essere applicate le prescrizioni del D.P.R. stesso; nello specifico i rifiuti andrebbero raccolti in idonei imballaggi a perdere, secondo quanto riportato

all'art. 9 "Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati"

comma 5 "Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, ... devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibile, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione",

e come riportato

¹ Kampf et al. Journal of hospital Infection (2020)

all'art. 15 "I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitari, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo",

Pertanto la fornitura degli imballaggi a perdere di cui sopra e la raccolta degli stessi dovrebbe essere a carico della struttura sanitaria, che si avvarrà di un'azienda specializzata nella raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto stesso.

Nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, si raccomandano le seguenti procedure che si considerano sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti).

Si raccomanda che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. Si raccomanda di: i) chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso; ii) non schiacciare i sacchi con le mani; iii) evitare l'accesso degli animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti; iv) smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada) .

Nel caso in cui il soggetto positivo o in quarantena non possa far smaltire il rifiuto, conferendolo agli appositi contenitori, si raccomanda di istituire un servizio dedicato di ritiro da parte di personale opportunamente addestrato dagli Enti preposti.

Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando

guanti monouso, senza schiacciarli con le mani utilizzando legacci o il nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

Relativamente agli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti) si raccomanda l'adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), come da gestione ordinaria, in particolare di mascherine (filtranti facciali) FFP2 o FFP3 (in quest'ultimo caso, compatibilmente con la valutazione del rischio in essere in azienda). Si raccomanda inoltre di effettuare in maniera centralizzata:

- ✓ la pulizia delle tute e degli indumenti da lavoro, riducendo al minimo la possibilità di disperdere il virus nell'aria (non scuotere o agitare gli abiti), sottoponendo le tute e gli indumenti di lavoro a lavaggi e seguendo idonee procedure (lavaggio a temperatura di almeno 60°C con detersivi comuni, possibilmente aggiungendo disinfettanti tipo perossido di idrogeno o candeggina per tessuti);
- ✓ la sostituzione dei guanti da lavoro non monouso, che difficilmente possono essere sanificati, ogni qualvolta l'operatore segnali al proprio responsabile di aver maneggiato un sacco rotto e/o aperto;
- ✓ sanificazione e disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani dopo ogni ciclo di lavoro, facendo particolare attenzione ai tessuti (es. sedili) che possono rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus rispetto a volante, cambio, ecc, più facilmente sanificabili. Tuttavia è da tenere in considerazione la necessità di non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono causare spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente. L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione. E' consigliato l'uso di disinfettanti (es: a base di alcol almeno al 75% v/v) in confezione spray.

Poiché esistono sul territorio iniziative di volontariato atte a sostenere le esigenze di persone anziane, sole, o affette da patologie, si raccomanda quanto segue:

- 1) i volontari non possono prelevare rifiuti presso abitazioni in cui siano presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria
- 2) nelle abitazioni nelle quali siano presenti soggetti NON positivi al tampone, e non in isolamento o in quarantena obbligatoria i volontari possono prelevare i rifiuti utilizzando le seguenti precauzioni e osservando norme comportamentali: i) utilizzare guanti monouso, che successivamente all'uso dovranno essere smaltiti come rifiuti indifferenziati; ii) non prelevare


sacchetti aperti o danneggiati; iii) gettare il sacchetto come da procedure già in vigore (es: apposito cassonetto dell'indifferenziato o contenitore condominiale).

I rifiuti indifferenziati dovranno essere gestiti come da procedure vigenti sul territorio e, ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l'incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso.

Gli operatori della raccolta dei rifiuti devono comunque attenersi alle norme igieniche precauzionali raccomandate dal Ministero della Salute, astenendosi dal servizio in caso di affezioni respiratorie e stati febbrili.

IL PRESIDENTE





nuovo coronavirus

Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici

Se sei POSITIVO o in quarantena obbligatoria...

- Non differenziare più i rifiuti di casa tua.
- Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l'altro) all'interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.
- Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.
- Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.
- Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo.
- Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l'altro). Subito dopo lavati le mani.
- Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziata.
- Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.

Se NON sei positivo al tampone e NON sei in quarantena...

- Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.
- Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttalili nella raccolta indifferenziata.
- Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata.
- Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l'altro) all'interno del contenitore che usi abitualmente.
- Chiudi bene il sacchetto.
- Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.



Istituto Superiore di Sanità

Rapporto ISS COVID-19 • n. 3/2020

INDICAZIONI *AD INTERIM*
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE
DELL'INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2

Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti

aggiornato al 14 marzo 2020

INDICAZIONI *AD INTERIM* PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2

aggiornato al 14 marzo 2020

Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti

Federica Scaini, Istituto Superiore di Sanità

Eleonora Beccaloni, Istituto Superiore di Sanità

Lucia Bonadonna, Istituto Superiore di Sanità

Giuseppina La Rosa, Istituto Superiore di Sanità

Maria Rosaria Milana, Istituto Superiore di Sanità

Emanuela Testai, Istituto Superiore di Sanità

Citare questo documento come segue:

Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti. *Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2*. Versione del 14 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.3/ 2020)

Redazione e grafica a cura del Servizio Comunicazione Scientifica

© Istituto Superiore di Sanità 2020
viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma

Indice

Acronimi	3
Introduzione	4
Considerazioni su aspetti legislativi	4
Raccomandazioni	5
Soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria	5
Soggetti non positivi e non in quarantena obbligatoria	5
Raccomandazioni per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento rifiuti	6
Raccomandazioni per i volontari	6
Gestione rifiuti	7

Acronimi

DPCM	Decreto Presidente Consiglio dei Ministri
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FFP2	Filtrante Facciale Protezione dalla Polvere media > 94 %
FFP3	Filtrante Facciale Protezione dalla Polvere alta > 99 %
MERS	Middle East Respiratory Syndrome
SARS	Severe Acute Respiratory Syndrome
v/v	volume/volume

Introduzione

Le presenti linee di indirizzo si basano sulle evidenze ad oggi note sulla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2, ottemperando all'esigenza di dettare modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come da DPCM 9 marzo 2020.

Al momento non è noto il tempo di sopravvivenza in un rifiuto domestico/urbano dei coronavirus in generale, e del virus SARS-CoV-2 in particolare, ma sussiste una elevata percezione del rischio da parte della popolazione italiana ed anche tra gli operatori coinvolti nella raccolta dei rifiuti urbani.

Tuttavia, si deve considerare che i virus provvisti di involucro pericapsidico (envelope) - come il SARS-CoV-2 - hanno caratteristiche di sopravvivenza inferiori rispetto ai cosiddetti virus "nudi" (senza envelope: per esempio, enterovirus, norovirus, adenovirus ecc.), e quindi sono più suscettibili a fattori ambientali (temperatura, umidità, luce solare, microbiota autoctono, pH, ecc.), a trattamenti di disinfezione e biocidi.

Pertanto, limitatamente a quanto noto al momento attuale, si può ipotizzare che il virus SARS-CoV-2 si disattivi, per analogia con altri virus con envelope, in un intervallo temporale che va da pochi minuti a un massimo di 9 giorni, in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione e delle condizioni microclimatiche. Generalmente altri coronavirus (es. virus SARS e MERS)¹ non sopravvivono su carta in assenza di umidità, ma si ritrovano più a lungo su indumenti monouso (se a concentrazione elevata, per 24 ore), rispetto ad esempio al cotone.

Nel presente documento viene considerata la gestione di due tipi di rifiuti, e precisamente:

1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.
2. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

Considerazioni su aspetti legislativi

Per i rifiuti di cui al punto 1 la situazione ideale sarebbe riferirsi al DPR 254/2003 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" che nell'art. 2 comma 1, definisce: "Ai fini del presente regolamento si intende per" ... (punto d) "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"....(lettera 2a) "i rifiuti che "provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dai pazienti isolati".

Pertanto, i rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria, come definiti dal DPR 254/2003.

In tale contesto dovrebbero essere applicate le prescrizioni del DPR stesso; nello specifico i rifiuti andrebbero raccolti in idonei imballaggi a perdere, secondo quanto riportato

- all'art. 9 "Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati", comma 5 "Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di

¹ Kampf et al. *Journal of hospital Infection* (2020)

deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, ... devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibile, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione", e

- all'art. 15 "I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".

Pertanto la fornitura degli imballaggi a perdere di cui sopra e la raccolta degli stessi dovrebbe essere a carico della struttura sanitaria che si avvarrà di un'azienda specializzata nella raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto stesso.

Raccomandazioni

Soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria

Nella consapevolezza che la procedura sopra descritta potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, si raccomandano le seguenti procedure che si considerano sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti).

Si raccomanda, quindi che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.

Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale.

Si raccomanda di:

- chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
- non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
- evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
- smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

Si raccomanda agli Enti preposti di istituire un servizio dedicato di ritiro da parte di personale opportunamente addestrato.

Soggetti non positivi e non in quarantena obbligatoria

Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata.

A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti.

Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

Raccomandazioni per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento rifiuti

Relativamente agli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti) si raccomanda l'adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), come da gestione ordinaria, in particolare di mascherine (filtranti facciali) FFP2 o FFP3 (in quest'ultimo caso, compatibilmente con la valutazione del rischio in essere in azienda). Si raccomanda inoltre di effettuare in maniera centralizzata:

- la pulizia delle tute e degli indumenti da lavoro, riducendo al minimo la possibilità di disperdere il virus nell'aria (non scuotere o agitare gli abiti), sottoponendo le tute e gli indumenti a lavaggi e seguendo idonee procedure (lavaggio a temperatura di almeno 60°C con detersivi comuni, possibilmente aggiungendo disinfettanti tipo perossido di idrogeno o candeggina per tessuti);
- la sostituzione dei guanti da lavoro non monouso, nella difficoltà di sanificarli, ogni qualvolta l'operatore segnali al proprio responsabile di aver maneggiato un sacco rotto e/o aperto;
- la sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani dopo ogni ciclo di lavoro, facendo particolare attenzione ai tessuti (es., sedili) che possono rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus rispetto a volante, cambio, ecc., più facilmente sanificabili. Tuttavia è da tenere in considerazione la necessità di non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente. L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione. È consigliato l'uso di disinfettanti (es: a base di alcol almeno al 75% v/v) in confezione spray.

Raccomandazioni per i volontari

Poiché esistono sul territorio iniziative di volontariato atte a sostenere le esigenze di persone anziane, sole, o affette da patologie, si raccomanda quanto segue:

- i volontari non possono prelevare rifiuti presso abitazioni in cui siano presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria
- nelle abitazioni nelle quali siano presenti soggetti NON positivi al tampone, e non in isolamento o in quarantena obbligatoria, i volontari possono prelevare i rifiuti utilizzando le seguenti precauzioni e osservando nome comportamentali:
 - i) utilizzare guanti monouso, che successivamente all'uso dovranno essere smaltiti come rifiuti indifferenziati;
 - ii) non prelevare sacchetti aperti o danneggiati;
 - iii) gettare il sacchetto come da procedure già in vigore (es: apposito cassonetto dell'indifferenziato o contenitore condominiale).

Gestione rifiuti indifferenziati

I rifiuti indifferenziati dovranno essere gestiti come da procedure vigenti sul territorio e, ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l'incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso.

Gli operatori della raccolta dei rifiuti devono comunque attenersi alle norme igieniche precauzionali raccomandate dal Ministero della Salute, astenendosi dal servizio in caso di affezioni respiratorie e stati febbrili.

REGIONE BASILICATA

Ordinanza 21 marzo 2020, n.9

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale.

**REGIONE BASILICATA**

ORDINANZA n. 9 del 21 marzo 2020.

OGGETTO: ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO l'articolo 50 del d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'articolo 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la*

**REGIONE BASILICATA**

costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTA la legge regionale 1 febbraio 1999, n. 3 "*Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale*", ed in particolare l'articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all'emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTA la legge regionale n. 22 del 27 luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni concernente la "*Riforma del Trasporto Pubblico Regionale*";

VISTA la legge regionale 17 agosto 1998, n. 25 "*Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile – Abrogazione L.R. 19 dicembre 1994, n. 46*";

VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "*Codice della protezione civile*", e in particolare le previsioni di cui al Capo IV recante "*Gestione dell'emergenza di rilievo nazionale*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ove si stabilisce che "*1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale*" e al comma 2 dispone che "*Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico*

**REGIONE BASILICATA**

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento di contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 1, del DCPM 8 marzo 2020 che dispone alla *lettera a)* di *"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"*;

CONSIDERATA, in particolare, la misura igienico-sanitaria di cui all'allegato 1 *lettera d)* del precitato DPCM 8 marzo 2020 che stabilisce, in conformità a quanto raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il *"mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro"*, quale condizione minima ed inderogabile per prevenire e contenere la diffusione del contagio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, ed in particolare l'articolo 1 del predetto DPCM il quale ha disposto che *"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale."*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che in particolare all'articolo 1, comma 1, n. 5, stabilisce: *"Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali."*, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;



REGIONE BASILICATA

CONSIDERATO che l'OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;

CONSIDERATO che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale, occorre disporre misure urgenti di riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare i soli servizi essenziali, evitando mobilità ingiustificata a tutela sia degli addetti che degli utenti;

CONSIDERATO che, in tale contesto, si impone l'assunzione immediata di ogni misura necessaria e urgente idonea a rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusa COVID-19 di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

RICHIAMATO il proprio decreto 6 marzo 2020, n.43 *"Istituzione dell'unità di crisi regionale (U.C.R.) per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità, e del fatto che l'11 marzo 2020 l'OMS ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;

RICHIAMATO l'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, ove si dispone che *"Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6."*

PRESO ATTO del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;

VISTA la nota prot. n. TRNT-CPR DRPU\P\2020\0012774 del 16 marzo 2020 con la quale Trenitalia S.p.A., ad integrazione di quanto già comunicato con la nota del 13 marzo 2020, oggetto della precedente Ordinanza n. 6 del 16 marzo 2020, ed in linea con quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui servizi ferroviari di lunga percorrenza, ha trasmesso ulteriore proposta di razionalizzazione dei servizi di competenza al fine di fronteggiare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di assicurare i livelli essenziali minimi di servizio, in modo da soddisfare, comunque, che durante il periodo di attuazione del piano i volumi di traffico delle fasce pendolari verranno costantemente monitorati allo scopo di evitare ogni rischio di sovraffollamento;

CONSIDERATO che l'attuazione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, e la conseguente ridefinizione e riduzione dei programmi di esercizio risultano necessari in relazione al carattere di interregionalità proprio dei servizi ferroviari svolti da Trenitalia, in modo da limitare lo spostamento di persone tra regioni e garantire la tutela della salute degli utenti e dei lavoratori, pur salvaguardando i livelli minimi essenziali di servizio;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**REGIONE BASILICATA**

Emana la seguente

ORDINANZA**Art. 1**

1. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 è disposta su tutto il territorio regionale la riduzione della programmazione dei servizi di Trasporto pubblico locale ferroviario erogati dalla Società Trenitalia SpA.

2. La Società Trenitalia SpA, ai sensi del comma 1 del presente articolo, procede all'attuazione della riduzione dei servizi secondo quanto riportato con la nota prot. n. TRNT-CPR DRPU\P\2020\0012774 del 16 marzo 2020, ferma l'esigenza di assicurare i servizi minimi essenziali di servizio.

3. La Società Trenitalia SpA è tenuta a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali di servizio a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni, facendo garantire le necessarie distanze di sicurezza interpersonale di un metro tra i passeggeri quale principale misura di contenimento della diffusione da COVID-19, anche mediante la segnalazione delle postazioni che possono essere utilizzate sui treni, a tutela della salute del personale e degli utenti.

Art. 2

1. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è comunicata al Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Prefetti, all'ANCI per l'invio ai Comuni.

2. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

3. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Potenza, 21 MARZO 2020

BARDI

